

Codice A1705B

D.D. 3 febbraio 2023, n. 85

PSR 2014-2022 - Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3) e 10.1.7 (azioni 2 e 3). Campagna 2023. DGR n. 11-6439 del 23.01.2023: disposizioni per il prolungamento di un anno degli impegni completati nel 2022



ATTO DD 85/A1705B/2023

DEL 03/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2022 - Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1, Operazioni 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3) e 10.1.7 (azioni 2 e 3). Campagna 2023. DGR n. 11-6439 del 23.01.2023: disposizioni per il prolungamento di un anno degli impegni completati nel 2022

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell'ambito di Programmi predisposti a livello nazionale o regionale;

visti il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

considerato in particolare l'articolo 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del reg. (UE) 1305/2013, che prevede impegni aventi solitamente durata quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell'Allegato II del medesimo regolamento, fatte salve eventuali deroghe approvate dalla Commissione Europea;

richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti dell'Unione:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI "Condizionalità" e l'Allegato II;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
 - regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che modifica il reg. UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - regolamento delegato (UE) n. 1393/2016 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del reg.(UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 1394/2016 della Commissione, del 16 agosto 2016, che modifica il reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/540 della Commissione, del 26 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
 - regolamento delegato (UE) 2022/2527 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, lasciando valida l'applicazione del reg. UE 807/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
 - regolamento delegato (UE) 2022/2529 della Commissione, del 17 ottobre 2022, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
 - regolamento di esecuzione (UE) 2022/2530 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
 - regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531 della Commissione, del 1° dicembre 2022, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), lasciando valida l'applicazione del reg. UE 808/2014, per l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 31 dicembre 2025;
- visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla

Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015; visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014- 2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della modifica relativa al periodo transitorio;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con estensione al 2021-2022, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021 e sottoposto a due ulteriori recenti modifiche, approvate dalla Commissione europea:

- con decisione C(2022) 5585 del 27 luglio 2022, recepita a livello regionale con DGR 29-5606 del 12 settembre 2022 e

- con decisione C(2023) 268 del 9 gennaio 2023, in via di recepimento a livello regionale;

considerata in particolare, nell'ambito della Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) corrispondente all'articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

richiamate le operazioni della sottomisura 10.1, alcune delle quali suddivise in azioni:

- 10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”;
- 10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa”, articolata nelle azioni:
 - 10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo,
 - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale;
- 10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili”, articolata nelle azioni:
 - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,
 - 10.1.4/2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,
 - 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi;
- 10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”, articolata nelle azioni:
 - 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato,
 - 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande;
- 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”;
- 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema”, articolata nelle azioni:
 - 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
 - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,
 - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi;
- 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;
- 10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;

richiamate la deliberazione della Giunta Regionale n.13-6737 del 13/4/2018 e s.m.i. che ha disposto l'attivazione del bando 2018 per la sottomisura 10.1 – definendo le operazioni/azioni interessate, le relative risorse finanziarie, le condizioni e i criteri di selezione delle domande - e la determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018 del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile che ha definito le disposizioni per le domande di nuova adesione a impegni dalla durata quinquennale.

Considerato che l'art. 28, paragrafo 5 del Reg. (UE) 1305 del 2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2220/2020, prevede che gli Stati membri possano disporre nei rispettivi programmi di sviluppo rurale la proroga annuale al termine del primo periodo di impegno;

dato atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte nella versione vigente prevede, dopo la cessazione del primo periodo di impegno, la proroga di un anno della durata del periodo di impegno per mantenere o accrescere i benefici ambientali conseguiti.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 11-6439 del 23.01.2023 recante l'oggetto "PSR 2014-2022. Misura 10. Sottomisura 10.1. Operazione 10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie". Operazione 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa": Azioni 2 e 3. Operazione 10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema": Azioni 2 e 3. Disposizioni sulla "proroga" della durata degli impegni conclusi nel 2022. Spesa complessiva di euro 1.564.000,00" che ha disposto la "proroga" annuale degli impegni terminati nel 2022 per i beneficiari delle operazioni/azioni di cui all'oggetto avvalorando le valutazioni svolte dal Settore competente, che attribuiscono il protrarsi dei benefici rispettivamente, a vantaggio della biodiversità nelle risaie, della struttura del suolo a seguito dell'adozione di lavorazioni ridotte, e delle superfici condotte con pratiche naturaliformi, su piccola scala, per favorire il rifugio e il nutrimento di uccelli e altra fauna selvatica e l'inerbimento al margine dei campi coltivati.

Visto che, in applicazione del punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 11-6439 del 23.01.2023, che demanda alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo - Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della "proroga", è necessario disporre il prolungamento dell'applicazione delle Operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.7, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 1305/2013 all'articolo 28, par. 5, e s.m.i. e del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte; confermato, pertanto, nel 2023 il sostegno, tramite il PSR 2014-2022 finanziato dal Fondo FEASR, concesso alle domande valutate ammissibili e finanziabili nel 2018 e giunte al 5° anno di impegno nel 2022, impiegando le risorse messe a disposizione dalla DGR n. 11-6439 del 23.01.2023 pari ad euro 1.564.000,00 (di cui euro 266.880,96 di quota regionale) secondo la ripartizione da essa indicata per le diverse Operazioni:

Operazione 10.1.2, euro 692.000,00,

Operazione 10.1.3, azioni 2 e 3 euro 850.000,00,

Operazione 10.1.7, azioni 2 e 3, euro 22.000,00.

Specificato che l'adesione alla proroga annuale nel 2023 è volontaria e comporta la continuazione del rispetto di tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di sostegno iniziale e gli aggiornamenti successivi.

visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;

visti, inoltre, in riferimento alla programmazione 2023-2027 i seguenti regolamenti dell'Unione europea:

- regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, tuttavia resta in vigore il reg. UE 1305/2013, con le modifiche di cui al reg. UE 2020/2220, relativamente all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- in particolare, l'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 che riguarda impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) e l'art. 31 del medesimo regolamento a favore dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici»);
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV, tuttavia resta in vigore

per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) N. 1305/2013;

- regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto, inoltre, il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 recante le Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti.

Vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

considerato che l'ARPEA delega a Settori della Direzione regionale Agricoltura una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento delle domande di pagamento;

richiamati il Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020;

tenuto conto della momentanea mancanza della determinazione dell'ARPEA che per l'anno 2023 stabilisca le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento della Misura 10 -

categoria cui appartengono anche le domande di proroga - ed in particolare le istruzioni contenute nei suoi allegati;

stabilito, in applicazione del punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 11-6439 del 23.01.2023, in riferimento alle domande di prolungamento delle operazioni 10.1.2, 10.1.3.2, 10.1.3.3, 10.1.7.2 e 10.1.7.3:

- di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi e di fare riferimento alla determinazione dell'Arpea in via definizione, e ai rispettivi allegati, per quanto concerne le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2023 ed in particolare le istruzioni (procedure e scadenze dei termini),

- di approvare per le domande in oggetto i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) e di far sì che il sistema informativo sia operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'approvazione della presente determinazione;

specificato che il presente provvedimento reca, inoltre, indicazioni ai titolari delle domande di proroga circa le interazioni tra gli impegni e gli obblighi da rispettare nel caso di adesione anche al sostegno per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti (capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) o sotto forma di pagamenti annuali (articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115);

stabilito, pertanto, di approvare le disposizioni per le domande di proroga per l'anno 2023 riferite alla Misura 10 comprese nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente anche in conseguenza delle disposizioni dell'ARPEA e in relazione alle eventuali modifiche delle norme ministeriali per la politica agricola comune;

data l'osservanza delle Deliberazioni della Giunta regionale menzionate in riferimento ai bandi della Misura 10 per quanto dispongono in merito alle condizioni, ai criteri di selezione e alla disponibilità finanziaria, così come applicati con Determinazioni dirigenziali del Settore competente alle domande di sostegno per definirne l'ammissibilità, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni) della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n.14;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 15 - 4621 del 4 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";

DETERMINA

1) in riferimento alle domande di pagamento che le imprese agricole (ed altri Soggetti limitatamente all'operazione 10.1.7) possono presentare nel 2023 prolungando volontariamente l'attuazione di impegni della Misura 10, sottomisura 10.1, operazioni 10.1.2, 10.1.3 azioni 2 e 3, 10.1.7 azioni 2 e 3 attivati nel 2018 (alle condizioni specificate dalla DGR n. 13-6737 del 13/04/2018 e dalla determinazione dirigenziale n. 454 del 16.04.2018) e di cui si è concluso nel 2022 il primo periodo di svolgimento, di approvare, in applicazione della DGR n. 11-6439 del 23.01.2023, le disposizioni per l'applicazione delle operazioni 10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie", 10.1.3.2 "Introduzione delle tecniche di semina su sodo", 10.1.3.3 "Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale", 10.1.7.2 "Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica", 10.1.7.3 "Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi", contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, articolate nel modo seguente:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

PARTE IV - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

2) di specificare che i beneficiari che intendono aderire volontariamente alla proroga annuale degli impegni conclusi nel 2022 devono continuare a rispettare tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di sostegno iniziale e gli aggiornamenti successivi;

3) di stabilire, in applicazione della DGR n. 11-6439 del 23.01.2023, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi e di fare riferimento alla determinazione dell'Arpea in via di definizione, e ai rispettivi allegati, per quanto concerne le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2023 ed in particolare le istruzioni (procedure e scadenze dei termini);

4) di approvare i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) che sarà operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'approvazione delle presenti disposizioni;

5) di stabilire che le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla presente determinazione potranno essere modificate o integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura e cibo, anche in relazione a disposizioni di ARPEA e di eventuali modifiche delle norme ministeriali per la politica agricola comune.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione C(2023)268 del 9 gennaio 2023

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

**Disposizioni per il prolungamento
di impegni completati nel 2022**

Anno 2023

Indice generale

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.1. DEFINIZIONI	4
1.2. FINALITÀ	5
1.3. RISORSE FINANZIARIE	5
1.4. OGGETTO DEL SOSTEGNO	6
1.5. BENEFICIARI	6
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	6
1.7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ/ESCLUSIONE	6
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO	7
PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI	11
2.1. OPERAZIONI/AZIONI OGGETTO DI PROLUNGAMENTO	11
2.2. OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE	12
2.2.1. Descrizione degli interventi	12
2.2.2. Beneficiari	12
2.2.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione	12
2.2.4. Impegni di base	12
2.2.5. Impegni aggiuntivi	14
2.2.6. Durata	16
2.2.7. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie	17
2.2.8. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027	17
2.2.9. Entità del premio annuale	18
2.2.10. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	18
2.3. OPERAZIONE 10.1.3 - TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA	19
2.3.1. Descrizione degli interventi	19
2.3.2. Beneficiari	19
2.3.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione	19
2.3.4. Impegni di base	20
2.3.5. Impegno aggiuntivo (facoltativo)	24
2.3.6. Durata	26
2.3.7. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie	27
2.3.8. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027	27
2.3.9. Entità del premio annuale	29
2.3.10. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	29
2.4. OPERAZIONE 10.1.7 - GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA	30
2.4.1. Descrizione degli interventi	30
2.4.2. Beneficiari	30
2.4.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione	30
2.4.4. Impegni	31
2.4.5. Durata	32
2.4.6. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie	32
2.4.7. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027	32
2.4.8. Entità del premio annuale	33
2.4.9. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	33
2.5. APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL'ANNO DI PROROGA	34
2.5.1. Applicazione su particelle fisse o variabili	34
2.5.2. Conversione degli impegni	34
2.5.3. Adeguamento degli impegni	34

2.5.4. Estensione delle superfici sotto impegno.....	35
2.5.5. Riduzioni delle superfici sotto impegno.....	35
2.5.6. Subentri negli impegni.....	35
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE	36
3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)	36
3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	36
PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	39
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	39
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI.....	39
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	41
4.5. CONTATTI	44

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni:

- i termini "proroga" e "prolungamento" verranno utilizzati senza distinzione,
- si intende per:
 - **agricoltore**: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
 - **altra dichiarazione**: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
 - **condizionalità**: criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
 - **domanda di sostegno**: una domanda di sostegno o di adesione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
 - **domanda di pagamento**: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
 - **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo) relativo a ciascuna azienda agricola: preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli. Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, nel DPR 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004, ha individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale rappresenta un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99 e va incrementato nei contenuti sulla base di specifiche esigenze. Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale.
Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
 - **marchio auricolare**: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE) 640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;
 - **parcella agricola**: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
 - **sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)**: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;
 - **sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)**: descritti gli elementi del SIGC sono descritti all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE) 640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

1.2. FINALITÀ

Ai sensi dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i., la misura 10 del PSR 2014-2022 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità perseguite sono indicate in dettaglio nell'ambito di ciascuna operazione e delle eventuali azioni.

1.3. RISORSE FINANZIARIE

Il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020.

Mediante la Deliberazione (DGR) della Giunta regionale n. 11 – 6439 del 23/01/2023 sono state richiamate e attuate le seguenti norme e condizioni:

- l'art. 28, paragrafo 5 del Reg. (UE) 1305 del 2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2220/2020, che prevede che gli Stati membri possano disporre nei rispettivi programmi di sviluppo rurale la proroga annuale al termine del primo periodo di impegno e
- il PSR della Regione Piemonte nella versione vigente (comprensiva delle modifiche ai sensi del reg. (UE) 2020/2220 approvate dalla Commissione UE mediante la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021) nella disposizione che prevede dopo la cessazione del primo periodo di impegno la possibilità di concedere la proroga di un anno della durata del periodo di impegno per mantenere o accrescere i benefici ambientali conseguiti.

Ai fini del presente provvedimento, pertanto, la citata DGR n. 11 – 6439 del 23/01/2023, sulla scorta delle valutazioni svolte dal Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e della modifica finanziaria approvata dalla Commissione con Decisione C(2023)268 del 9 gennaio 2023, ha disposto la proroga annuale degli impegni terminati nel 2022 e l'attivazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per i beneficiari delle seguenti operazioni/azioni:

10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie

10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:

10.1.3/2 Semina su sodo

10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

La dotazione finanziaria stimata necessaria ed attivata per il finanziamento della proroga annuale degli impegni ai sensi delle operazioni sopraelencate, è pari complessivamente a 1.564.000,00 euro ripartiti nel modo seguente, cui concorre il bilancio regionale con 266.880,96 euro (pari al 17,064%):

Operazione/azione	Dotazione (€)
10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie"	692.000,00
10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa": - 10.1.3/2 Semina su sodo - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale	850.000,00
10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema": - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica, - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	22.000,00

La citata DGR ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore competente della Direzione Agricoltura e Cibo.

1.4. OGGETTO DEL SOSTEGNO

Le presenti disposizioni riguardano il prolungamento **volontario** di un anno di impegni riferiti alle operazioni/azioni con impegni terminati nel 2022 in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento riferite al bando del 2018, di cui alla DGR 13 aprile 2018, n. 13-6737 e alla D.D. 16 aprile 2018, n. 454:

- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:
10.1.3/2 Semina su sodo
10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:
10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

1.5. BENEFICIARI

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate che, in riferimento alle operazioni/azioni sopra elencate, intendono prolungare di un anno gli impegni terminati nel 2022.

Per l'Operazione 10.1.7 i beneficiari possono anche essere associazioni o enti gestori del territorio, come meglio specificato nella descrizione specifica.

1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE

Il prolungamento annuale degli impegni completati è **volontario**. I beneficiari che intendono aderire alla proroga devono rispettare nell'anno di prolungamento tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di impegno iniziale e gli aggiornamenti successivi.

Pertanto se con la domanda iniziale o con le successive domande di pagamento il beneficiario ha assunto uno o più impegni facoltativi, questi devono essere mantenuti fino alla conclusione dell'impegno di base cui si accompagnano.

Nel caso di impegni facoltativi per cui veniva richiesta l'applicazione per un minimo di due anni nel corso del periodo di impegno (quali la coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio, la sommersione invernale delle risaie e il mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale), il beneficiario - avendo già

soddisfatto la condizione minima - nell'anno di prolungamento è libero di applicare o meno l'impegno facoltativo o aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), come specificato nei capitoli relativi ad ogni Operazione.

1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Gli impegni della sottomisura 10.1 vanno al di là di una serie di regole basilari (*baseline*) che occorre rispettare, in particolare, per poter ricevere integralmente gli aiuti agroambientali. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate, per ciascun impegno, le eventuali regole basilari considerate "pertinenti" e quindi tali da determinare un incremento della penalità in caso di violazione contestuale.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa senza che sia richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.²

Elementi di riferimento (baseline)

Gli impegni della Misura vanno al di là delle seguenti regole basilari.

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020) che ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 che continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022;
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13-1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020),

I - AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

² Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55

- prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- Regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM n. 2588 del 10/03/2020 (suppl. ord. n. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
- Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014); Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola"); Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e ss.mm.ii.

ATTENZIONE: Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A), B) e C) è condizione per percepire integralmente gli aiuti della sottomisura 10.1. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le regole di base direttamente collegate a singoli impegni di ciascuna operazione.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.³

Le operazioni 10.1.7 (azioni 2 e 3) prevedono una riduzione dei pagamenti per impegni che siano già in parte compensati dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, per via di una parziale sovrapposizione con le regole di condizionalità o del *greening*.

³ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1. OPERAZIONI/AZIONI OGGETTO DI PROLUNGAMENTO

Le presenti disposizioni hanno per oggetto il prolungamento delle seguenti operazioni e azioni della sottomisura 10.1, descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti:

10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie

10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:

10.1.3/2 Semina su sodo

10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

2.2. OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

2.2.1. Descrizione degli interventi

L'operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione, inoltre, richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;

e secondariamente, in riferimento ad alcuni impegni facoltativi:

- migliorare la conservazione del sistema suolo;
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci. ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattività dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.02	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera:)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***		**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

2.2.2. Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

2.2.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione (anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta).

La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

2.2.4. Impegni di base

L'operazione, all'atto dell'adesione, prevede l'assunzione degli impegni di base, richiesta a tutti gli agricoltori aderenti, e l'assunzione facoltativa di impegni aggiuntivi.

Gli impegni di base sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, lungo uno o più lati sul perimetro della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm. Il rapporto fra la lunghezza di totale dei fossi e la superficie totale oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate.</p> <p>Il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere rispettato in ciascuna camera interessata.</p> <p>Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Il beneficiario deve disporre di una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, con l'indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. Tale documentazione deve essere fornita ai funzionari incaricati in caso di eventuali controlli in azienda.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p>	<p>Requisiti minimi</p> <p>Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2. Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea.</p> <p>L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con un lato lungo il quale è stato realizzato il fosso che beneficia del sostegno dell'operazione. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone. La miscela di semente potrà essere composta da sole graminacee poliennali, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o da graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.) ed Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.).</p> <p>Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 15 marzo e la fine di luglio di ogni anno del periodo di impegno.</p> <p>La scelta di lasciare la vegetazione spontanea o di seminare determinate specie e le modalità di gestione degli argini inerbiti devono tenere conto dell'eventuale presenza di specie protette dalla direttiva Habitat, attenendosi alle specifiche norme per la loro tutela.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell'impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

2.2.5. Impegni aggiuntivi

I beneficiari che intendono aderire alla proroga devono rispettare nell'anno di prolungamento tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di impegno iniziale e gli aggiornamenti successivi.

Pertanto, se con la domanda iniziale o con le successive domande di pagamento il beneficiario ha assunto uno o più impegni facoltativi, questi devono essere mantenuti fino alla conclusione dell'impegno di base cui si accompagnano.

Nel caso di impegni facoltativi per cui veniva richiesta l'applicazione per un minimo di due anni nel corso del periodo di impegno (quali la coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio, la sommersione invernale delle risaie e il mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale), il beneficiario - avendo già soddisfatto la condizione minima - nell'anno di prolungamento è libero di applicare o meno l'impegno facoltativo.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno aggiuntivo 1: mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso. L'impegno doveva essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno aggiuntivo 2: sommersione invernale delle risaie Nel corso del periodo di attuazione degli impegni di base: a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento. L'impegno doveva essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno aggiuntivo 3: coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino Nel corso del periodo di attuazione degli impegni di base: a) coltivare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza (in peso) di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni; b) non sottoporlo a fertilizzazioni o a trattamenti fitosanitari; c) mantenerlo in campo almeno fino alla fine di febbraio e quindi sovesciarlo.</p>	<p>Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere commisurata alla superficie oggetto dell'impegno facoltativo, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Per le semine in purezza devono essere rispettate le seguenti *quantità minime* di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.

Specie	Quantità di seme (kg/ha)
<i>Graminacee</i>	
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120
Loiessa	20
<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50
Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza da foraggio	10

Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.

Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici.

L'impegno doveva essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base.

Impegno aggiuntivo 4: Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base.

Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati sul perimetro della camera:

Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a

<p>➤ un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro;</p> <p>➤ oppure un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro;</p> <p>Al fine di rispettare il rapporto di 100 m di lunghezza/ha, condizione necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate. Come nell'impegno di base, il fosso deve essere mantenuto costantemente allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.</p> <p>Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.</p> <p>Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e imprevedute (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.</p> <p>L'impegno deve essere attuato, a partire dall'anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell'impegno di base.</p>	metodi e macchinari ordinari.
<p>Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno aggiuntivo 4).</p>	

Per gli impegni facoltativi "mantenimento delle stoppie nel periodo invernale", "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio" e "sommersione invernale delle risaie", nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze imprevedute (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2023, mediante l'apposita funzione informatica, una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.2.6. Durata

Gli impegni dell'operazione hanno durata quinquennale, con possibilità di proroghe annuali.

Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dall'11 novembre 2017 (adesioni 2018) e si prolunga fino al 10 novembre 2023.

Se al termine del periodo di impegno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (coltivazione di erbai da sovescio, sommersione invernale delle risaie e il mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale), l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

2.2.7. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli aiuti dell'operazione 10.1.2 sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e con quelli di altre misure, come indicato nella tabella seguente:

		10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE					
		IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI				
			Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >	
10.1.1	IMPEGNI DI BASE	C	C	C	C	C	
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale					
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite					
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C	C	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
	Sommersione invernale della risaia	C				C	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	C	C	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo					
		Apporto matrici organiche	C	C	C		C
		IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica	C	C	C		C	
13.1.1	Indennità compensativa	C	C	C	C	C	

2.2.8. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di pagamento che proseguono volontariamente nell'attuazione di impegni in corso dell'Operazione 10.1.2, possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

	Eco-schema	Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione								
	ECO-4	SRA01	SRA03 az. 1	SRA03 az. 2	SRA04	SRA06 az. 1	SRA24 az. 1	SRA24 az. 2	SRA24 az. 3	SRA29
10.1.2 impegni di base	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10.1.2 mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	X	X	X	X	X		X	X	X	X
10.1.2 sommersione invernale della risaia	X	X	X	X	X		X	X	X	X
10.1.2 erbaio da sovescio autunno vernino	X	X					X	X	X	
10.1.2 realizzazione di un fosso di sezione maggiore	X	X		X	X	X	X	X	X	X

X = cumulabile sulla medesima superficie

Le aziende che con la domanda di sostegno 2018 hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino", possono, per il 2023:

- richiedere lo stesso impegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla 10.1.2;
o, in alternativa,
- aderire all'intervento SRA06 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare tutti gli anni la semina di colture di copertura).

Le aziende che con la domanda di sostegno 2018 non hanno richiesto l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino", possono, per il 2023, aderire all'intervento SRA06 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare tutti gli anni la semina di colture di copertura).

Si evidenzia che i richiedenti un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

2.2.9. Entità del premio annuale

- Impegno di base: 125 euro/ha
- Impegni facoltativi:

a.a. Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale	40 euro/ha
a.b. Sommersione invernale della risaia	190 euro/ha
a.c. Erbaio da sovescio autunno-vernino	180 euro/ha
a.d. Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base:	
largh. 80 cm, prof. 100 cm	235 euro/ha;
largh. 60 cm, prof. 60 cm	55 euro/ha;

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo per ettaro di 600 euro/ha (allegato II del regolamento UE n. 1305/2013).

2.2.10. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.5 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.3. OPERAZIONE 10.1.3 - TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

2.3.1. Descrizione degli interventi

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare sul territorio regionale, in via prioritaria, le necessità di:

- migliorare la conservazione del suolo
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e ridurre le emissioni,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica e della biodiversità del terreno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
**	**	***	*	***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sulle *focus area* interessate.

Delle tre azioni in cui si articola l'operazione 10.1.3:

- 10.1.3/1 (Introduzione delle tecniche di minima lavorazione)
- 10.1.3/2 (Introduzione delle tecniche di semina su sodo)
- 10.1.3/3 (Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale)

soltanto le azioni **10.1.3/2 e 10.1.3/3** possono essere oggetto del prolungamento annuale previsto dal presente provvedimento.

2.3.2. Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

2.3.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere almeno pari a 1 ettaro.

Azione 2 (Semina su sodo)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della

domanda risulti nella sez. Attrezzature del Fascicolo aziendale (del beneficiario o del soggetto collettivo) una Seminatrice da sodo o altra macchina operatrice o attrezzatura funzionale alla lavorazione prevista, specificandolo nel campo note. Qualora la macchina sia di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte, va allegata alla domanda di sostegno una dichiarazione di disponibilità all'uso da parte della singola impresa agricola.

Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio), come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007; la verifica si svolge rispetto alle informazioni presenti in Fascicolo nella validazione con data uguale o antecedente alla presentazione della domanda.

Sono escluse dall'aiuto le aziende che risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico. Ai fini del presente bando, si considerano "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura. Si considera "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" il soggetto che in Fascicolo, sez. Fabbricati, abbia dichiarato almeno una struttura "Digestore anaerobico". Si considera altresì "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" anche l'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria; la verifica viene svolta sia nel Fascicolo del soggetto collettivo, in Anagrafica/Elenco soci, che nel Fascicolo del soggetto singolo, in Anagrafica/Soggetti collegati.

Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici coltivate a seminativo che siano oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2. L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

2.3.4. Impegni di base

Le azioni in cui l'operazione si articola prevedono i seguenti impegni di base.

Azione 10.1.3/2: Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni di base e <i>relative specifiche tecniche</i>	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Effettuare la semina diretta su sodo o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la lavorazione in bande.</p> <p><i>Nel periodo di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).</i></p> <p><i>La lavorazione in bande consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva.</i></p> <p><i>La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel quinquennio si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari), con l'eccezione del riso seminato in acqua. Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>

<p>Impegno 2. Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature. <i>Non sono consentite ripuntature o rippature, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i></p>	
<p>Impegno 3. Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching). <i>Nel caso che la coltura principale sia un cereale, per residui colturali si intendono le sole stoppie. In risaia non è consentita la bruciatura delle paglie.</i></p>	<p>Condizionalità: BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture. Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D.Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D.Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5. Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. <i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il periodo di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i> <i>Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i> <i>Poiché il terreno non può essere lavorato, l'eventuale intercalare non oggetto di raccolta viene disattivata e lasciata in superficie.</i></p>	<p>Non pertinenti</p>
<p>Impegno 6. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati. <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di semina e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i> <i>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).</i></p>	<p>Non pertinenti</p>

<p>Impegno 7. Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno.</p> <p><i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di semina e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare eventuali irrigazioni, trattamenti, concimazioni.</i></p> <p><i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	Non pertinenti
<p>Impegno 8. In caso di noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione.</p> <p><i>Vanno allegati alla domanda di sostegno e conservati i pre-contratti/contratti, i quali devono essere dettagliati rispetto al tipo di lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).</i></p>	Non pertinenti

Azione 10.1.3/3: Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1. Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.</p> <p>Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.</p> <p>Le distribuzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre, possono essere riferite, in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'anno di impegno successivo (es. distribuzione effettuata nell'autunno 2022 e riferita all'anno di impegno 2023); - all'anno di impegno corrispondente all'anno civile in cui le distribuzioni sono effettuate (es. distribuzione effettuata nell'autunno 2023 e riferita all'anno di impegno 2023). <p style="text-align: center;">IMPORTANTE</p> <p>Le distribuzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2023 potranno essere riferite solo all'anno di impegno 2023.</p> <p>Non verranno concesse deroghe per distribuzioni da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2023 (e vevolevoli per l'anno di impegno 2023), al fine di evitare sovrapposizioni con il nuovo Piano Strategico Nazionale 2023-2027.</p> <p><i>E' possibile utilizzare uno o più dei seguenti materiali: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido dei reflui zootecnici, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs.</i></p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p> <p>Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.</p>

<p>152/2006 (Codice dell'ambiente) e s.m.i. , frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Le frazioni solide da separazione solido/liquido possono essere state oggetto di compostaggio. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al letame" ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. palabili avicunicoli). Il quantitativo minimo annuo di matrici organiche è da intendersi come valore medio aziendale per ciascuna tipologia colturale (arboree da frutto, erbacee di pieno campo).</p> <p>Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%.</p> <p>La documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna. Tale documentazione, insieme agli eventuali referti analitici, va conservata in azienda per l'intero periodo di impegno.</p>	
<p>Impegno 2. Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.</p> <p>Per la redazione del Piano di concimazione annuale è possibile utilizzare l'applicativo informatico PUA/PUAS o il bilancio semplificato previsto dall'operazione 10.1.1. Per la definizione della dose massima di azoto apportabile in campo, valgono i massimali previsti dalle vigenti normative agro-ambientali, anche qualora tali massimali risultassero più stringenti rispetto alla dose prevista nell'impegno 1.</p>	<p>Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>
<p>Impegno 3. In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.</p>	<p>Condizionalità: non previsto. Altri: non pertinenti.</p>
<p>Impegno 4. Non utilizzare fanghi di depurazione.</p> <p>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti a beneficio dell'agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.</p>	<p>Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.</p>
<p>Impegno 5. Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva.</p> <p>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il periodo di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Quando la coltura raccolta ha un ciclo autunno-vernino, l'intervallo tra questa e la semina successiva può essere maggiore di 40 giorni, ma è comunque necessario seminare una coltura a ciclo autunno-vernino. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</p> <p>Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo</p>	<p>Non pertinenti</p>

<p>avviene durante il suo periodo di permanenza in campo). L'impegno 5 non si applica ai terreni con colture permanenti (fruttiferi e vite).</p>	
<p>Impegno 6. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i> <i>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni riferita all'anno di impegno in questione.</i></p>	Non previsti
<p>Impegno 7. Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di semina, distribuzione delle matrici palabili e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Nel caso delle risaie, va annotata anche la sommersione qualora attuata a seguito della distribuzione della matrice organica.</i> <i>Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio concimazioni minerali, trattamenti e irrigazioni.</i> <i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg N zoot/anno.</p>
<p>Impegno 8. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione. <i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti/contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i></p>	<p>Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU</p> <p>Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.</p>

2.3.5. Impegno aggiuntivo (facoltativo)

I beneficiari che intendono aderire alla proroga devono rispettare nell'anno di prolungamento tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti con la domanda di impegno iniziale e gli aggiornamenti successivi.

Nel caso di impegni facoltativi per cui veniva richiesta l'applicazione per un minimo di due anni nel corso del periodo di impegno (quali la coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio), il beneficiario - avendo già soddisfatto la condizione minima - nell'anno di prolungamento è libero di applicare o meno l'impegno facoltativo.

Descrizione degli impegni e specifiche tecniche	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.																		
<p>Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio Nel corso del periodo di attuazione dell'impegno di base:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, graminacee o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. <i>Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.</i></p> <table border="1" data-bbox="165 1155 948 1615"> <thead> <tr> <th>Specie</th> <th>Quantità di seme (kg/ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Graminacee</i></td> </tr> <tr> <td>Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Loiessa</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Leguminose</i></td> </tr> <tr> <td>Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Trifoglio incarnato</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Crucifere</i></td> </tr> <tr> <td>Colza da foraggio</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100.</i></p> <p><i>Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.</i></p> <p><i>Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie</i></p>	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120	Loiessa	20	<i>Leguminose</i>		Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50	Trifoglio incarnato	30	<i>Crucifere</i>		Colza da foraggio	10	<p>Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.</p>
Specie	Quantità di seme (kg/ha)																		
<i>Graminacee</i>																			
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120																		
Loiessa	20																		
<i>Leguminose</i>																			
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50																		
Trifoglio incarnato	30																		
<i>Crucifere</i>																			
Colza da foraggio	10																		

oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze imprevedute che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme.

L'impegno doveva essere attuato in almeno due anni del periodo di applicazione degli impegni di base.

Se nel primo anno di impegno è stata presentata un'adesione seguita da una rinuncia totale all'impegno facoltativo, motivata dalle ragioni imprevedute sopra richiamate, l'impegno facoltativo può essere stato assunto negli anni successivi del periodo di applicazione dell'impegno di base; in questo caso l'impegno deve essere applicato per almeno in un anno successivo al primo e, ai fini del rispetto del limite del 20%, si assume come riferimento la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nel primo anno di effettiva attuazione di tale impegno.

E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. Se l'impegno facoltativo viene assunto su superfici oggetto dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio dopo la disattivazione viene lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo.

L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.

Per l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tale intervento nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze imprevedute (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31/12/2023 mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.3.6. Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroghe annuali. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dall'11 novembre 2017 (adesioni 2018) e si prolunga fino al 10 novembre 2023.

Se nell'anno di proroga viene attuato l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-invernale da sovescio", l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

2.3.7. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure:

		10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA				
		AZIONI			IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio	
		10.1.3.1 minima lavorazione	10.1.3.2 Semina sodo	10.1.3.3 Apporto matrici		
10.1.1	IMPEGNI AGGIUNTIVI	IMPEGNI DI BASE				
				C	C	
		Metodo della confusione sessuale			C	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite			C	
		Manutenzione di nidi artificiali			C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino				
		Sommersione invernale della risaia		C		
10.1.2	IMPEGNI AGGIUNTIVI	IMPEGNI DI BASE				
			C		C	C
		Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale	C		C	
		Sommersione invernale della risaia	C		C	
		Erbaio da sovescio autunno-vernino				
		Realizzazione di un fosso di sezione >	C		C	
10.1.4		Conversione di seminativi in foraggere permanenti				
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C	C	C
10.1.5		Distribuzione con interrimento immediato				
			C			C
		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico		C		C
13.1.1		Indennità compensativa				
		C	C	C	C	

2.3.8. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di pagamento che proseguono volontariamente nell'attuazione di impegni in corso dell'Operazione 10.1.3, possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

	ECOSCHEMI			Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione																
	ECO-3	ECO-4	ECO-5	SRA01	SRA03 az. 1	SRA03 az. 2	SRA04	SRA05 az. 1	SRA05 az. 2	SRA06 az. 1	SRA13 az. 1	SRA13 az. 2	SRA15	SRA22 az. 1	SRA22 az. 2	SRA24 az. 1	SRA24 az. 2	SRA24 az. 3	SRA29	
10.1.3/2 introduzione delle tecniche di semina su sodo		X solo per aziende zootecni che	X							X							X	X	X	X
10.1.3/3 apporto di matrici organiche	X	X	X	X		X			X	X			X	X	X	X	X	X		
10.1.3 impegno aggiuntivo erbaio da sovescio autunno vernino		X		X	X	X	X				X	X		X	X	X	X	X		

X = cumulabile sulla medesima superficie

Le aziende che con la domanda di sostegno 2018 hanno richiesto per l'azione 10.1.3/2 l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino" ed hanno assolto all'obbligo possono, per il 2023:

- richiedere lo stesso impegno, come impegno aggiuntivo della domanda a valere sulla 10.1.3/2;
o, in alternativa,

- aderire all'intervento SRA06 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare ogni anno la semina di colture di copertura).

Le aziende che con la domanda di sostegno 2018 non hanno richiesto per l'azione 10.1.3/2 l'impegno aggiuntivo "Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino", possono, per il 2023 aderire all'intervento SRA06 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare ogni anno la semina di colture di copertura).

Le aziende con impegno a valere sulla 10.1.3/3 possono, per il 2023 aderire all'intervento SRA06 previsto dal nuovo PSN (impegno quinquennale con l'obbligo di effettuare ogni anno la semina di colture di copertura).

Si evidenzia che i richiedenti un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

2.3.9. Entità del premio annuale

Impegni di base

L'importo annuale del sostegno è quantificato come segue:

Azione 10.1.3.2: 280 euro/ha

Azione 10.1.3.3: - Ammendanti compostati: per le Colture erbacee 260 euro/ha e per le Colture arboree 180 euro/ha;

- Altre matrici diverse dagli ammendanti compostati: per le Colture erbacee 300 euro/ha e per le Colture arboree 180 euro/ha.

Impegno facoltativo

Impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernine": 230 euro/ha.

Il premio può essere percepito soltanto negli anni di effettiva attuazione dell'impegno aggiuntivo.

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare l'importo massimo per ettaro di cui all'allegato II⁴ del reg. (UE) 1305/2013.

2.3.10. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.5 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

⁴ Gli importi massimi sono: 600€/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.4. OPERAZIONE 10.1.7 - GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

2.4.1. Descrizione degli interventi

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio

e secondariamente:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
- migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

La proroga prevista dal presente provvedimento si applica alle **azioni 2 e 3**, in cui si articola l'operazione 10.1.7.

2.4.2. Beneficiari

I beneficiari sono:

- imprese agricole singole o associate;
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

2.4.3. Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni antecedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

2.4.4. Impegni

Le azioni del presente bando richiedono il rispetto dei seguenti impegni:

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile; - non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle, strisce o fasce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, devono essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento; il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.</p>	Non pertinenti

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <p>a. realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno;</p> <p>b. gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";</p> <p>c. non sottoporre le superfici inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (<i>impegno non compensato</i>).</p> <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 1: mantenimento/introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo 2.5.7 (Entità del premio annuale).

2.4.5. Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroghe annuali. Per le domande oggetto delle presenti disposizioni il periodo di impegno decorre dall'11 novembre 2017 (adesioni 2018) e si prolunga fino al 10 novembre 2023.

2.4.6. Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni della misura 10 o di altre misure a superficie del PSR.

2.4.7. Compatibilità e cumulabilità con il piano strategico nazionale della politica comunitaria 2023-2027

I titolari delle domande di pagamento che proseguono volontariamente nell'attuazione di impegni in corso dell'Operazione 10.1.7, possono aderire a specifici interventi previsti dal nuovo Piano Strategico Nazionale della Politica Comunitaria 2023-2027 (di seguito PSN), con le limitazioni di seguito indicate e fatte salve eventuali modifiche del Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e/o disposizioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

	Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione				
	SRA03 az. 1	SRA03 az. 2	SRA04	SRA06 az. 1	SRA13 az. 2
10.1.7 coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	X	X	X	X	X
10.1.7 gestione ecologica di fasce inerbite ai margini dei campi					

X = cumulabile sulla medesima superficie

Si evidenzia che i richiedenti un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115 devono rispettare le norme di **condizionalità rafforzata** (art. 12 del reg. (UE) 2021/2115) e di **condizionalità sociale** (art. 14 del reg. (UE) 2021/2115).

2.4.8. Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013⁵, i premi annuali previsti sono i seguenti:

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

2.4.9. Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.5 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

⁵ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 450/ha per gli "altri usi della terra" e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

2.5. APPLICAZIONE DEGLI IMPEGNI NELL'ANNO DI PROROGA

2.5.1. Applicazione su particelle fisse o variabili

Gli *impegni di base* delle operazioni/azioni oggetto del presente provvedimento si applicano:

- a particelle fisse, per le azioni 10.1.3/2, 10.1.7/3;
- a particelle variabili, per le azioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.7/2.

Gli *impegni aggiuntivi*:

- "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio" (operazioni 10.1.2 e 10.1.3/2),
- "sommersione invernale delle risaie" (operazione 10.1.2),
- "mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale" (operazione 10.1.2),
- "realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base" (operazione 10.1.2),

si applicano a particelle variabili.

2.5.2. Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori⁶, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente azione/operazione, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni di impegni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2023 **non** si autorizza *alcuna conversione* degli impegni in corso.

2.5.3. Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'*adeguamento* di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'adeguamento deve essere debitamente giustificato rispetto agli obiettivi dell'impegno preesistente.

Nei casi consentiti, l'adeguamento può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già percepiti.

L'adeguamento può assumere, inoltre, la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

Gli adeguamenti vengono, se del caso, autorizzati dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

Con le presenti disposizioni per l'anno 2023 **non** si autorizza *alcun adeguamento* degli impegni in corso.

L'adeguamento di impegni preesistenti può consistere anche nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Nell'anno di proroga **non** è ammessa l'assunzione ex novo di impegni facoltativi.

Per gli *impegni facoltativi a particelle variabili* (sommersione invernale delle risaie; coltivazione di erbai autunno-vernini a sovescio, il mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale e realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base) è fatta salva la possibilità di aumenti (oltre che di riduzioni) di superficie entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo. (cfr par. 2.5.4 e 2.5.5).

⁶ Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del reg. (UE) n.807/2014, le condizioni per concedere la conversione sono che: a) la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali, b) l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato, c) il programma di sviluppo rurale approvato includa gli impegni interessati.

2.5.4. Estensione delle superfici sotto impegno

Per gli impegni di base vincolati a *particelle fisse* gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, incluso il periodo di prolungamento, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria.

Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su *particelle variabili* si applica il limite del 20% agli aumenti di superficie.

2.5.5. Riduzioni delle superfici sotto impegno

Per gli impegni di base e gli impegni facoltativi a *particelle fisse*, non si considera riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa essere applicato a causa dello stato d'uso mutato (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto). In tal caso, infatti, la nuova destinazione d'uso del suolo comporta benefici ambientali quali l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari sulla superficie interessata.

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su *particelle variabili* si applica il limite del 20% alle riduzioni di superficie.

2.5.6. Subentri negli impegni

Se al termine del periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la propria azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può aderire al prolungamento degli impegni previsto dalle presenti disposizioni.

In caso di *subentro totale* nell'applicazione dell'impegno il subentrante potrà assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti nell'anno di prolungamento, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di *subentro parziale*, invece, chi è subentrato nell'impegno potrà ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno per la prima volta nella campagna 2018 se intendono prolungare volontariamente gli impegni per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2023, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nell'ordinamento colturale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc. La domanda di pagamento del prolungamento degli impegni deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti e riportare tutte le particelle condotte dal richiedente, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico. Anche gli allegati necessari devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla domanda, secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

I modelli informatici da utilizzare sono presenti nel sistema gestionale delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (nell'ambito del Sistema Agricolo Piemontese SIAP) che sarà operativo a partire dal primo giorno lavorativo successivo all'approvazione delle presenti disposizioni.

Con il presente provvedimento, in applicazione della DGR n. 11-6439 del 23.01.2023, viene disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di cui trattasi e si rinvia alla determinazione dell'Arpea in via di definizione, e ai rispettivi allegati, per quanto concerne le disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento 2023 ed in particolare le istruzioni (procedure e scadenze dei termini).

3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONTROLLI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le domande di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi e in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea, e a controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, richiesti da norme nazionali e regionali.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I controlli amministrativi e in loco possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Per gli esiti dei controlli riguardanti le domande di pagamento, occorre fare riferimento al Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e aggiornato, in ultimo, con la determinazione 353 del 14.12.2020, che tratta in particolare:

- a. i controlli delle dichiarazioni,
- b. le difformità di superficie che comportino riduzioni ed esclusioni ai sensi degli articoli 15 bis 16, 17, 18, 19 e 19 bis del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.
- c. il cumulo delle riduzioni di cui all'art. 6 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i.

I controlli in merito alle dichiarazioni rese con le domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Le disposizioni operative applicate nel corso dell'istruttoria in merito alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà contenute nelle domande di pagamento afferenti alle misure PSR, sono dettate dall'Arpea mediante la Determinazione n. 339 del 27.11.2020 che ha apportato modifiche alla

precedente DD n. 227 del 17.10.2017, a seguito delle modifiche all'art 32 quater c.p. da parte della Legge n. 3 del 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

Le disposizioni di Arpea elencano le tipologie di reato previste dall'art. 32 quater c.p. per le quali, se si riporta una condanna, consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e, pertanto, la mancata erogazione dei pagamenti del PSR.

https://www.arpea.piemonte.it/area_letturaNotizia/66765/pagsistema.html

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle superfici, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici,
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo,
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata,

le conseguenze sugli importi dei premi sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure, controlli e sanzioni - Misure SIGC dell'Arpea. Il Manuale è comunque il riferimento per l'attività di istruttoria e controllo delle domande di pagamento ed è reperibile al seguente indirizzo: http://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.

I criteri generali della disciplina sulle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura, delle regole di condizionalità e degli altri obblighi (requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nell'Allegato 4 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il DM n. 2588 del 10/3/2020 continua ad essere il provvedimento di riferimento in ambito condizionalità fino al termine della corrente programmazione 2014-2022, prevista per il 31 dicembre 2022.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dal citato DM n. 2588 del 10/3/2020.

La determinazione n. 1314 del 18/12/2017 e s.m.i. ha classificato, in quanto rilevanti per la misura 10, le inadempienze e le conseguenti riduzioni ed esclusioni riguardanti l'attività minima, il mantenimento della superficie agricola e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci.

In conformità ai criteri nazionali e a quanto stabilito dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i., successivi atti dirigenziali regionali hanno classificato le inadempienze relative alle singole operazioni/azioni e hanno definito le corrispondenti penalità (riduzioni, esclusioni, revoche, ecc.).

Per la MISURA 10 tali determinazioni dirigenziali sono disponibili in riferimento ad ogni operazione sul sito internet regionale (anche in versione consolidata) al link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-2014-2022-feast/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una

somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali⁷.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.⁸

I risultati dei controlli sono analizzati per individuare eventuali problemi generali che potrebbero comportare rischi per operazioni, beneficiari o altri soggetti simili. La valutazione individua le cause di tali situazioni, la necessità di eventuali esami ulteriori e le opportune misure correttive e preventive.

⁷ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

⁸ Art. 60 del reg. (UE) 1306/2013

PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenirvi. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei).

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il

Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.⁹

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti saturata ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che ha abrogato la direttiva 95/46/CE).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- l'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;

⁹ Cfr paragrafo 15.1.2.2 (Disposizioni per l'esame dei reclami) del PSR 2014-2022

- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2022 ad ogni accesso al link:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti/3453-tutela-dei-dati-personali>

4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le

sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, tuttavia resta in vigore il reg. UE 1305/2013, con le modifiche di cui al reg. UE 2020/2220, relativamente all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del reg. (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV, tuttavia resta in vigore per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n.1305/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2527 della Commissione del 17 ottobre 2022 recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- Regolamento delegato (UE) 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE) 2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- Regolamento delegato (UE) 2022/2529 della Commissione del 17 ottobre 2022 recante abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2530 della Commissione del 1° dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2531 della Commissione del 1° dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Norme statali

- Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2588 del 10/3/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti".

Norme e atti regionali

- *Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i.*
 Νομe συλ προχεδιμεντο αμμινιστρατιωο ε δισποσιζιονι ιν ματερια δι σεμπλιφιχαζιονε.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>
- *Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte* approvato dalla Commissione Europea nella versione originaria con decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 e in ultimo, a seguito di modifiche, con decisione C(2022) 5585 del 27 luglio 2022, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Testo *Misura 10*:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente>

- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni:*
 Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016) e s.m.i.
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

Le determinazioni dirigenziali relative alle singole operazioni della Misura 10, sottomisura 10.1. sono disponibili, anche in versione consolidata, sul sito internet della Regione all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-2014-2022-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

Disposizioni in materia di condizionalità

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 luglio 2020, n. 13-1620 "Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019."
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/suppo5/index.htm>

Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea

- Determinazione in via di definizione recante le Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2023 per le misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 e per l'azione 214.7/1 del PSR 2007-2013 reperibile sul sito <https://www.arpea.piemonte.it/>
- Manuale Procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC, approvato con determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 ed in ultimo aggiornato mediante DD n. 353 del 14.12.2020;
https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.
https://www.arpea.piemonte.it/pagina19338_manuali-recuperi.html

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

In merito al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN):

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

4.5. CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde* **800.333.444** (gratuito da telefono fisso e mobile) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti del PSR è fornita al numero 0110824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.